

Statuto dell'associazione
"ANEMON - AIUTARE NEL MONDO ODV"

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), l'organizzazione di volontariato denominata "ANEMON – AIUTARE NEL MONDO ODV" siglabile ove opportuno e consentito "ANEMON ODV" (nel seguito anche identificata come l' "**Associazione**").
L'acronimo ODV, inserito nella denominazione, deve essere riportato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art 11 del presente statuto.
4. L'Associazione svolge la propria attività sia sul territorio nazionale sia all'estero.

Art. 2
Natura, scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di aiutare persone in difficoltà a migliorare la propria condizione attraverso interventi nel campo della salute, del sociale, con supporti professionali, tecnici, finanziari e di formazione.

Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 che precede e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:
- **interventi e prestazioni sanitarie**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice del Terzo Settore;

- **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del Codice del Terzo Settore;
- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) del Codice del Terzo Settore;
- **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del Terzo Settore;
- **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) del Codice del Terzo Settore;
- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p) del Codice del Terzo Settore;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore;
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v) del Codice del Terzo Settore;
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore.**

2. Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra individuate l'Associazione intende, a titolo esemplificativo:

- fornire assistenza medica;
- fornire assistenza infermieristica;
- fornire assistenza in campo idraulico con particolare riferimento ai bisogni di acqua;
- fornire assistenza in campo edilizio;
- promuovere l'educazione alla salute;
- promuovere la crescita professionale mediante attività di formazione teorico pratica, borse studio e lavoro;
- intervenire in situazioni di crisi umanitaria fornendo aiuti in denaro, beni e servizi;
- reperire materiali e attrezzature da destinare alle proprie attività;
- intervenire in situazioni di emarginazione e degrado fornendo aiuti in denaro, beni, servizi;
- organizzare iniziative informative, tra cui, a titolo esemplificativo, viaggi e incontri;
- organizzare iniziative per raccolta fondi;
- curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste, manuali e siti web;
- svolgere attività di beneficenza attraverso l'erogazione di sussidi, beni e servizi.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Associati in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. La loro individuazione è rimessa alla decisione dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
5. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli Associati.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.
10. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può:
 - avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare o qualificare l'attività da essa svolta;
 - collaborare a specifici progetti anche al di fuori del territorio regionale.In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento dei propri scopi ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione con destinazione al patrimonio stesso;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni Codice del Terzo Settore;
 - g. attività diverse, strumentali e secondarie di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile. Il bilancio d'esercizio e, ove richiesto per legge, il bilancio sociale è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Associati

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore.
2. Il numero degli Associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche nei limiti di cui all'articolo 32 del Codice del Terzo Settore che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. Qualora il numero degli Associati fosse inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, l'Associazione reintegrerà la compagine associativa entro un anno; decorso tale termine, in mancanza del numero di Associati sopra indicato, l'Associazione sarà cancellata dalla sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

riservata alle organizzazioni di volontariato, fatta salva la possibilità di formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione dello stesso.

4. Possono essere ammessi come Associati altri enti del Terzo Settore con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo e comunicata al richiedente per iscritto ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del soggetto interessato con la quale lo stesso si impegna a condividere e perseguire le finalità di cui all'articolo 2, a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione, è ammesso ricorso all'assemblea degli Associati, che delibera nella prima adunanza successiva.
3. Il ricorso all'Assemblea degli Associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Associato è intrasmissibile.
5. La qualità di Associato si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 120 giorni dall'eventuale sollecito scritto anche in forma elettronica/telematica.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega. L'Associato cessato o escluso è comunque tenuto al pagamento della quota associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale è cessato il rapporto associativo o è stata deliberata l'esclusione.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) gli Associati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e modifiche dello statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) gli Associati sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi e cariche dell'associazione

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Segretario, ove nominato;
 - f. il Tesoriere, ove nominato;
 - g. l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti; questi ultimi due saranno nominati nei casi previsti dalla normativa applicabile o, comunque, qualora se ne ravvisi la necessità.
2. Ogni carica ed ogni attività nell'ambito degli organi dell'Associazione viene prestata a titolo gratuito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore e dall'articolo 12 comma 7 del presente Statuto.

Art. 9

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli Associati.
2. Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di tre Associati.
3. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Associato appositamente eletto in sede assembleare.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo e, per esso, del Presidente o del Vice Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inviata per iscritto a ciascun Associato, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. E' facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea anche in modalità telematica.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli Associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario o, in mancanza, da un segretario all'uopo nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Torino, per la delibera di operazioni straordinarie oppure per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria degli Associati

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio di esercizio, la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove se ne ravvisi la necessità o siano richiesti per legge;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. delibera sull'esclusione degli Associati;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, secondo le modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - p. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. L'Assemblea straordinaria degli Associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, eventuali operazioni straordinarie con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici consiglieri eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti dal comma 1 che precede.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
4. I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, questi ultimi verranno sostituiti dai primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza dalla stessa risultante. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede in merito.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli Associati.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea o ad altri organi dell'Associazione, con facoltà di delegare i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più dei suoi membri. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore nonché, ove necessario per legge, il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote associative annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone all'Assemblea l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - h. esercita gli altri poteri e funzioni di volta in volta previsti per legge o dal presente Statuto.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni quattro mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire nelle sedute del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o, in mancanza, da un segretario all'uopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; presiede l'Assemblea degli Associati; esercita le altre competenze ad esso di volta in volta attribuite per legge o dallo Statuto.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la ratifica del suo operato: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14
Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

1. Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza assoluta dei voti.
2. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
3. Il Segretario, ove nominato, provvede alla gestione dell'archivio degli Associati, alla redazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione; cura la convocazione delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e, su espresso mandato del Presidente, la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove necessario per legge, del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Il Tesoriere, ove nominato, cura la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dall'Assemblea effettuando le relative annotazioni sulle scritture contabili; provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e al pagamento delle spese, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15
Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, se nominato, può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri.

2. L'Organo di Controllo, se nominato, dura in carica tre anni con scadenza in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca. Può essere nominato per tre mandati consecutivi.
3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore ovvero quando ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 16

Revisore Legale dei Conti

1. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca, e può essere rinominato per tre volte consecutive.
3. Il Revisore Legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare

tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se Associato, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Commissioni Tecniche

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Commissioni Tecniche cui partecipano gli Associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento della Commissione e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.
2. Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione, con facoltà di estrarne copia.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale residuo e della sua devoluzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

All'originale firmato:
Roberto ROCCHIETTI
Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di quindici pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 9 maggio 2023, repertorio n. 84.618/17.498, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 22 maggio 2023 al n. 23286 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 24 maggio 2023